



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N. 12 / 2024

OGGETTO: DIVIETO SINO AL 30/09/2024 DI SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI BOMBETTE E MORTARETTI, LANCIO DI RAZZI E DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI PRODOTTI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E ANIMALI

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- negli ultimi anni anche nel Comune di Carloforte, durante il periodo estivo, è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare con scoppi di petardi, mortaretti e artifici di vario genere, concentrati in particolare nell'area centrale dell'abitato cittadino;
- lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e frequentatori del Comune di Carloforte e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente nonché possibile causa di traumi alle persone e agli animali;
- il rumore provocato dagli scoppi crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali sia domestici che selvatici in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare un'evidente reazione di spavento, li può spingere a scappare, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento con possibili pericoli per la sicurezza stradale;
- l'Amministrazione comunale ha adottato numerose iniziative per la tutela degli animali in genere;
- la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

Considerato pertanto necessario limitare lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, parchi, uffici pubblici, luoghi di culto, area

portuale ed altri luoghi di pubblico incontro;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 50 - 57 del TULPS;
- il D.P.R. 31 marzo 1979;
- la L. n. 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- l'art. 659 e art 703 del Codice Penale;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

sino al 30/09/2024 il divieto su tutto il territorio comunale:

- **di sparo di petardi;**
- **di scoppio di bombette e mortaretti;**
- **di lancio di razzi;**
- **di utilizzo di ogni tipo di prodotti pirotecnici;**

STABILISCE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carloforte, fatto salvo l'adozione di altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1000,00;

che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981;

DISPONE

che il presente provvedimento:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carloforte;
- b) sia trasmesso:

- al Prefetto di Cagliari;
- alla Stazione Carabinieri di Carloforte;
- alla Polizia Locale di Carloforte;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte;

AVVERTE ALTRESI'

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Cagliari, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune. La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

Li, 05/08/2024

IL SINDACO
ROMBI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)